



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

DEGLI INTERVENTI E

DEI SERVIZI SOCIALI

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 31.01.2017

INDICE

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Principi generali	pag. 5
Art. 2 Finalità ed obiettivi	pag 6
Art. 3 Oggetto del Regolamento	pag 7
Art. 4 Destinatari degli interventi e dei servizi	pag 7
Art. 5 Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale	pag 7
Art. 6 Interventi e prestazioni	pag 8

TITOLO II COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 7 Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi	pag 8
Art. 8 Applicazione dell'ISEE	pag 9
Art. 9 Riservatezza e trattamento dei dati personali	pag 11
Art. 10 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	pag 11
Art. 11 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	pag 11
Art. 12 Banca Dati ISEE	pag 12
Art. 13 Principio di sperimentazione	pag 12

TITOLO III INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 14 Servizio sociale professionale	pag 13
Art. 15 Segretariato sociale professionale	pag 13
Art. 16 Presa in carico del servizio sociale	
A) Valutazione dello stato di bisogno	pag 14
B) Progetto personalizzato di intervento	pag 15
C) Cessazione della presa in carico	pag 15

TITOLO IV INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 17 Servizio di assistenza domiciliare	
1. Descrizione e finalità del servizio	pag 16
2. Destinatari	pag 16
3. Tipologia delle prestazioni	pag 16
4. Compartecipazione al costo del servizio	pag 17
Art. 18 Servizio pasti a domicilio	
1. Descrizione del servizio	pag 17
2. Finalità	pag 17
3. Destinatari	pag 17
4. Modalità di erogazione del servizio	pag 17
5. Tipologia del pasto	pag 17
6. Sospensione e cessazione del servizio	pag 18
7. Costo del servizio e modalità di pagamento	pag 18
Art. 19 Servizio di trasporto sociale	
1. Descrizione del servizio	pag 18
2. Finalità	pag 18
3. Destinatari	pag 18
4. Modalità di erogazione del servizio	pag 18
5. Prenotazione, sospensione e cessazione del servizio	pag 19
6. Compartecipazione al costo del servizio	pag 19
Art. 20 Casi particolari	pag 19

TITOLO V INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

Art. 21 Servizio educativo domiciliare	
1. Descrizione del servizio	pag 20
2. Finalità	pag 20
3. Destinatari	pag 20
4. Tipologia delle prestazioni	pag 21
5. Modalità di attivazione, monitoraggio e verifica del progetto	pag 21
6. Compartecipazione alla spesa	pag 21
Art. 22 Reti di famiglie	pag 21
Art. 23 Progetto Giovani /Attività giovanili di Area	pag 22

TITOLO VI INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 24 Interventi di sostegno economico	
1. Descrizione dell'intervento	pag 23
2. Finalità	pag 23
3. Destinatari	pag 23
4. Elementi determinanti lo stato di bisogno	pag 23
Art. 25 Tipologia degli interventi di sostegno economico	
A) Contributo ordinario	pag 24
B) Contributo straordinario	pag 24
C) Contributo a progetto individualizzato	pag 24
D) Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi	pag 25
Art. 26 Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo	pag 25
Art. 27 Casi particolari	pag 25

TITOLO VII INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

Art. 28 Il processo di inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale a ciclo continuativo	pag 26
Art. 29 Finalità	pag 26
Art. 30 Destinatari	pag 26
Art. 31 Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente in applicazione del DPCM 159/2013	pag 26
Art. 32 Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159/2013	pag 27
Art. 33 Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità	pag 27
Art. 34 Determinazione dell'integrazione della retta	pag 28
Art. 35 Coinvolgimento della rete familiare	pag 28
Art.36 Recupero di risorse economiche	pag 28
Art. 37 Ricovero in caso di urgenza	pag 29
Art. 38 Scelta della struttura	pag 29

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Disposizioni finali	pag 29
-------------------------------	--------

ALLEGATO A

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	pag 30
---	--------

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Crocetta del Montello ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali". Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse ed impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, mediante una alta integrazione socio sanitaria così come definito nella legge regionale n. 23 del 29.06.2012 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria ed approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e nei Piani di Zona 2011-2015 (tuttora vigente) ,approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8 nella seduta del 13/12/2010, quale strumento primario di attuazione della rete dei Servizi Sociali e dell'integrazione socio-sanitaria. Il comune svolge funzioni di erogazione dei servizi e prestazioni economiche ed interviene nella definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità e trasparenza il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di risorse di bilancio, garantisce l'erogazione:

dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;

dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;

dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;

l'accesso e la fruibilità delle prestazioni compatibili con i bisogni;

la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Il Comune di Crocetta del Montello, nell'ambito delle finalità sopra elencate, persegue i seguenti obiettivi:

integrare le politiche sociali con quelle sanitarie, educative, della formazione e del lavoro;

realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale territoriale, con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità. Tale sinergia persegue l'inderogabile dovere di solidarietà sociale definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte.

prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;

garantire il diritto delle persone all'autodeterminazione intesa come pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;

assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento, il rispetto della specificità delle esigenze e consentendo congrui diritti per gli utenti;

sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i minori in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

promuovere e attuare gli interventi a favore di adulti, anziani e disabili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Crocetta del Montello esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con l'art. 13 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con l'art.132, comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 " Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e al Decreto 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159".

Art. 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune.

Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento coincide con la data di residenza nel Comune.

In base alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Art. 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la possibilità che altri soggetti diversamente qualificati segnalino, in forma scritta, situazioni che necessitano di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. E' fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto inopportuno ovvero pregiudizievole per l'utente.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

Con comunicazione scritta e/o provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio.

Art. 6 - Interventi e prestazioni

Gli interventi e le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:

servizio sociale professionale;

segretariato sociale;

interventi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale);

interventi a sostegno della genitorialità;

interventi ad integrazione del reddito (contributi economici);

concessione di contributi economici ad integrazione delle rette di ricovero nei servizi residenziali.

TITOLO II

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art 7 - Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi.

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Il comune di Crocetta del Montello si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 subordinando ogni prestazione sociale agevolata dalla previa acquisizione dell'ISEE.

I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione ai servizi di competenza del comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun singolo servizio.

Le fasce di contribuzione dei servizi di cui al precedente comma, vengono ordinariamente aggiornate annualmente tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

Sulla base dell'art. 2 del DPCM 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

In situazioni non espressamente previste dai precedenti articoli, previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre alla Giunta Comunale la facoltà di agire in deroga alle precedenti norme, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora: attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 8 Applicazione dell'ISEE

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;

I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;

Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;

Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;

Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

"Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla

predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; (art. 1 punto D di cui al D.P.C.M. 159/2013).

"Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; (art. 1 punto E di cui al D.P.C.M. 159/2013).

"Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi. (art. 1 punto F di cui al D.P.C.M. 159/2013).

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità di cui al presente Regolamento si intende per:

I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;

I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;

I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;

Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto;

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

A salvaguardia del richiedente è facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nuovi criteri per il

ricalcolo dell'Indicatore della situazione economica sulla base di una dichiarazione che faccia emergere mutazioni delle condizioni economiche non rilevabili dall'ISEE corrente, al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza (ivi compresi quelli sensibili) e raccolti per l'applicazione dell'ISEE, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, è garantito con l'applicazione delle norme in materia, secondo quanto stabilito dagli art. 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

Art.10 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari ad integrazione di quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente evidenziato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 11 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio - sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni

agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di che trattasi si conclude con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 12- Banca dati ISEE

Gli uffici che erogano prestazioni agevolate, ai fini dell'adempimento di cui all'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013, alimentano la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.

La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

La banca dati ed il relativo sistema automatizzato serviranno per ottemperare a quanto disposto dall'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013 ed altresì alla verifica della corretta ed esaustiva dichiarazione da parte degli utenti dei trattamenti assistenziali erogati dal comune.

Art.13 - Principio di sperimentazione

I criteri riportati nel presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modifiche e/o integrazioni. Risulta infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo provvedimento produrrà, sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, saranno possibili eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.

Il presente Regolamento prevede la sperimentazione per un anno dalla data della sua approvazione in Consiglio Comunale.

TITOLO III

INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 14 - Servizio sociale professionale

Il Servizio Sociale Professionale ha come obiettivo il superamento di situazioni di disagio di persone, famiglie, gruppi e, più in generale, della comunità locale, nonché la promozione delle risorse individuali e di quelle presenti nel territorio. Tale attività è di competenza esclusiva dell'Assistente sociale, che la deve esercitare nella piena autonomia tecnico-funzionale e di giudizio nelle varie fasi del suo intervento, assumendo la piena e diretta responsabilità dell'attività che svolge e da quella del personale che coordina o dirige. E' sottoposta al Codice deontologico della professione, normativa di riferimento a cui si deve attenere nello svolgimento dell'attività professionale. Risponde, inoltre, al segreto professionale e d'ufficio. Per esercitare la professione l'Assistente sociale deve essere iscritto all'Albo professionale, secondo il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 ed adempiere agli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale.

La funzione dell'Assistente sociale si estrinseca nei seguenti livelli:

promozione ed attivazione della comunità locale;

programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, gestire e verificare l'adeguatezza nonché il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;

presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali) ed alla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere la propria condizione.

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento e/o durante l'orario di servizio dell'Assistente Sociale.

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Art. 15 - Segretariato sociale professionale

Il servizio sociale comunale, mediante la figura dell'Assistente Sociale, coadiuvata da personale amministrativo debitamente formato, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero e/o su appuntamento, in giorni e orari prestabiliti.

L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

assicurare competenze nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;

segnalare le situazioni complesse ai competenti servizi specialistici dell'Azienda U.L.S.S., affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del Servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale.

Ai servizi socio-assistenziali disciplinati dal presente regolamento non può essere delegata la titolarità dei servizi stessi, ma solo la loro gestione, mediante l'istituto della concessione dei servizi secondo l'ordinamento comunitario, l'appalto dei servizi o l'affidamento ad associazioni prive di lucro, che svolgono prevalentemente servizi di utilità pubblica all'interno del territorio. Anche in questi casi, la presa in carico ai servizi sociali sarà cura dell'Assistente Sociale e tale clausola sarà inserita negli eventuali capitolati speciali d'appalto o nelle convenzioni con le associazioni locali.

Art. 16 - Presa in carico del servizio sociale

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.

L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile.

La presa in carico del servizio sociale avviene attraverso :

A) Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
incapacità di provvedere a se stessi;
presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità delle reti sociali.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:

le disponibilità personali di risorse di rete;
le condizioni di salute;
la situazione abitativa;
la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
la capacità di assumere decisioni;
la capacità economica del diretto interessato;
la disponibilità di ulteriori risorse economiche.

B) Progetto personalizzato di intervento

A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con i servizi e le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il progetto, che , per quanto possibile, deve essere accettato dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

La non adesione al progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

C) Cessazione della presa in carico

La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di inserimento in struttura/comunità residenziale).

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 17 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Descrizione e finalità del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali a rete, è volto ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita. Si intende per ambiente di vita del soggetto, non solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto e il suo mondo.

Il Servizio risponde a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, ha l'obiettivo di promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver). Mira altresì a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno diminuendo o ritardando, per quanto possibile, l'eventuale istituzionalizzazione della persona.

In particolare il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;

la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;

il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;

l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e sanitari territoriali.

2. Destinatari

I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa. La valutazione dello

stato di bisogno e la presa in carico vengono effettuate dall'assistente sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento.

3. Tipologia delle prestazioni

Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc);

sostegno della rete familiare dell'utente;

attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;

monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

4. Compartecipazione al costo del servizio

La Giunta Comunale si riserva, annualmente, la decisione di richiedere la compartecipazione dell'utenza ai costi del servizio di assistenza domiciliare.

Art. 18 Servizio pasti a domicilio

1. Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio della persona, nell'ambito del territorio comunale, di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le vigenti norme igieniche e nutrizionali.

2. Finalità

Risponde all'obiettivo di sostenere il cittadino permettendogli una maggiore autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

3. Destinatari

Sono destinatarie del servizio pasti a domicilio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e non hanno familiari o altre persone in grado di provvedere a tale necessità. L'Assistente sociale ha il compito di determinare le priorità di

accesso al servizio sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

4. Modalità di erogazione del servizio

Il pasto viene preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune stipula apposita convenzione/appalto e consegnato al domicilio della persona, nei giorni e orari individuati dalla convenzione/appalto stessa e secondo il progetto individualizzato.

5. Tipologia del pasto

Ciascun pasto è preparato secondo un menu giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate alla tipologia di utenza. Viene garantita una dieta specifica, se documentata da apposita certificazione medica.

6. Sospensione e cessazione del servizio

La sospensione o la cessazione del servizio potranno essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro i termini previsti dall'apposita convenzione/appalto succitato, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio.

7. Costo del servizio e modalità di pagamento

Il costo del servizio è a carico integrale dell'utente inteso come costo di produzione, confezionamento e distribuzione del pasto, ma non può essere inclusa la voce di spesa inerente il profitto dell'appaltatore, del concessionario o dell'associazione privata. Le modalità di pagamento saranno disciplinate dalla succitata convenzione/appalto.

Art. 19 - Servizio di trasporto sociale

1. Descrizione del servizio

Il servizio consiste nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura e riabilitazione, formazione e socializzazione, centri diurni ed occupazionali, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali nonché altri luoghi per i quali se ne ravvisi la necessità

2. Finalità

Si pone l'obiettivo di sostenere la domiciliarità della persona, consentendole di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente familiare attraverso l'accesso ai luoghi di svolgimento delle quotidiane attività personali, ricreative e sociali.

3. Destinatari

Sono destinatarie del servizio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente al raggiungimento dei luoghi di interesse e non hanno familiari o altri conoscenti in grado di provvedere a tale necessità.

4. Modalità di erogazione del servizio

Il servizio è a pagamento e sarà la Giunta Comunale a decidere la capacità finanziaria, tenendo presente il trend biennale della spesa, l'incremento o meno per l'anno successivo, ed indicare eventuali condizioni di esenzioni.

La compartecipazione finanziaria per usufruire del servizio è stabilita attraverso l'applicazione dell'ISEE, così come stabilito da apposito atto della Giunta Comunale.

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà dell'Ente e/o di un soggetto esterno con il quale il Comune stipula apposita convenzione o appalto.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione; può prevedere l'andata, il ritorno o entrambe dall'abitazione della persona o altro luogo concordato.

Considerata la natura sociale del trasporto, esso non prevede la figura dell'accompagnatore e non può essere effettuato per persone che richiedano sorveglianza sanitaria o che necessitino del l'utilizzo di mezzi attrezzati dal punto di vista sanitario.

Le persone parzialmente e/o non autosufficienti, che necessitano di assistenza, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia per garantire il necessario supporto (es. operazioni di salita e discesa dall'automezzo), qualora l'autista non potesse assolvere a tali necessità.

5. Prenotazione, sospensione e cessazione del servizio

Le persone ammesse al servizio potranno effettuare la prenotazione dello stesso richiedendolo all'Ufficio Servizi Sociali Comunale con almeno una settimana di anticipo, anche telefonicamente. Richieste al di fuori di questi termini potranno essere accolte solo in base alla disponibilità.

L'Assistente sociale può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la cessazione del servizio nel caso ne ravveda la necessità (es. reiterata inosservanza delle norme di buon comportamento, mancato pagamento del servizio, variazione delle condizioni di necessità).

6. Compartecipazione al costo del servizio

L'erogazione del servizio di trasporto è soggetta alla partecipazione economica degli utenti, così come stabilito da apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 20 - Casi particolari

In alcuni casi particolari, l'Assistente sociale, sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, si riserva la facoltà di proporre alla Giunta comunale la gratuità o la diversa compartecipazione al costo del servizio, in deroga ai precedenti articoli del Titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO V

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

I Comuni facenti parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 8, così come indicato nel Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 13.12.2010 e recepito dall'Azienda ULSS con deliberazione n. 1435 del 17.12.2010 e successivi aggiornamenti annuali, hanno delegato:

le funzioni istruttorie, le competenze tecnico professionali di valutazione e di presa in carico in merito alla tutela sociale minorile, nonché gli oneri per l'accoglienza dei minori privi di residenza in Italia e le loro madri;

le funzioni di gestione amministrativa, ivi compresa anche la parte economica, relative agli interventi a favore di minori in situazioni di disagio e per l'inserimento presso famiglie e strutture tutelari.

Art. 21 - Servizio educativo domiciliare

1. Descrizione del servizio

Il Servizio Educativo Domiciliare è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza. Tale supporto si attua attraverso consulenze psico-sociali ed educative di sostegno al singolo e alla famiglia, concordando con gli interessati un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) volto a contrastare e/o risolvere situazioni di difficoltà quali condizioni di emarginazione, disagio, devianza.

2. Finalità

Il servizio è finalizzato :

al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza.

al recupero e rinforzo della funzione educativa dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa.

3. Destinatari

Destinatari del servizio sono:

minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo, residenti anagraficamente nel territorio del Comune di Crocetta del Montello;

minori residenti le cui famiglie presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale.

4. Tipologia delle prestazioni

Gli interventi, svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si caratterizzano come segue:

nel sostegno diretto al minore, l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione facilitando anche l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia;

nel sostegno dei genitori l'operatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti nello svolgimento delle funzioni educative con i figli.

5. Modalità di attivazione, monitoraggio e verifica del progetto

L'intervento del servizio educativo domiciliare viene valutato nei casi segnalati dai Servizi sociali di base, specialistici e dalla scuola, prevedendo l'intervento di Educatori Professionali che affiancheranno il minore.

Il progetto d'intervento prevede la valutazione multidisciplinare, attraverso il confronto fra le diverse figure professionali coinvolte ed il monitoraggio periodico attraverso équipes funzionali.

6. Compartecipazione alla spesa.

L'Amministrazione Comunale interverrà per il pagamento del succitato servizio solamente in presenza di provvedimenti stabiliti dal Giudice Tutelare ovvero dal Tribunale dei Minorenni, o nelle situazioni indicate dai Servizi Specialistici ove sussistano condizioni di pregiudizio per il minore.

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assistente Sociale, si riserva la facoltà di richiedere una compartecipazione economica alla famiglia d'origine del minore.

Art. 22 - Reti di famiglie

Le Reti Famiglie sono gruppi territoriali di famiglie che, in collaborazione coi servizi, offrono la disponibilità all'accoglienza di bambini/ ragazzi nelle forme della vicinanza solidale, quindi con caratteristiche differenti rispetto all'affido. Il progetto delle Reti si inserisce nell'ambito delle "reti di prossimità" tra famiglie, declinandosi in una molteplicità di esperienze di aiuto informale rivolto, in particolare, a bambini e ragazzi all'interno della comunità locale di appartenenza.

Elementi costitutivi del progetto sono:

la promozione di un servizio di accoglienza e sostegno a bambini e ragazzi la cui famiglia è in difficoltà, integrando l'aiuto informale con il lavoro dei servizi istituzionali;

la creazione ed il mantenimento di una cultura solidale attraverso varie forme di sensibilizzazione che favoriscano la diffusione di processi relazionali di solidarietà tra famiglie.

Gli obiettivi specifici consistono nel:

attivare e sostenere le famiglie come soggetti promotori delle azioni previste dalle reti;
favorire l'integrazione sociale delle famiglie in difficoltà all'interno del proprio territorio.

Tale servizio viene svolto in forma gratuita; l'Amministrazione Comunale garantisce la copertura assicurativa.

Art. 23 - Progetto Giovani/Attività giovanili di Area

Il Progetto Giovani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione del protagonismo giovanile, con lo scopo di:

Promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani;

Coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio;

Garantire la continuità delle proposte educative, particolarmente rivolte alla fascia di ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Svolgere attività di prevenzione del disagio giovanile.

Realizzare politiche attive del lavoro, creando contatti sul territorio con le aziende locali, collegando tale l'attività alle progettualità presenti a livello di Area Montebellunese

Il servizio ha la finalità di fornire ai giovani informazioni sul tempo libero, volontariato, lavoro e studio, di offrire ai giovani momenti ed occasioni di incontro attraverso la formazione e l'informazione perché da semplici fruitori diventino anche organizzatori della stessa attività, di creare una banca dati con informazioni riguardanti tutte le iniziative socio culturali del Comune di Crocetta del Montello e dei Comuni limitrofi, di creare un'integrazione tra le reti di risorse del territorio in collaborazione con le agenzie educative territoriali, di sensibilizzare la comunità territoriale ai bisogni e problemi del mondo giovanile con incontri e dibattiti.

E' prevista anche la realizzazione di corsi di formazione ed interesse giovanile, oltre alla collaborazione nella realizzazione di eventi.

TITOLO VI

INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 24 - Interventi di sostegno economico

1. Descrizione dell'intervento

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

2. Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

3. Destinatari

Sono destinatarie delle prestazioni economiche tutte le persone residenti nel Comune di Crocetta del Montello, come individuate all'art. 4 punto 1 lettera a) ,b), e c) del presente Regolamento e che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate al successivo punto 4 del presente articolo.

4. Elementi determinanti lo stato di bisogno

Il Comune di Crocetta del Montello attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;

incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 25 - Tipologia degli interventi di sostegno economico

Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione del presente regolamento, sono le seguenti:

A) Contributo ordinario

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, con progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Detto progetto è condiviso con l'utente e da questo debitamente sottoscritto.

Nell'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

B) Contributo straordinario

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

I contributi economici di cui ai punti A) e B) del presente articolo, possono essere erogati totalmente o parzialmente in forma di beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento utenze, ecc.)

C) Contributo a progetto individualizzato

Per contributo a Progetto Individualizzato (P.I.) si intende una misura di sostegno economico, sociale e relazionale a favore di soggetti particolarmente esposti a rischio di marginalità sociale. Ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, e può prevedere delle azioni di accompagnamento e di integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione dei familiari, nonché l'interazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse.

L'assistente sociale attraverso il Progetto Individualizzato valuterà le modalità più opportune per lo sviluppo dello stesso.

I soggetti ammessi al contributo P.I. hanno l'obbligo di comunicare all'assistente sociale che ha in carico il caso ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale e rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del P.I. .

Nel caso che il contratto sociale non venga rispettato l'Assistente Sociale può sospendere o ridurre il contributo previsto.

D) Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi - Integrazione retta per la Scuola per l'Infanzia
L'intervento di sostegno economico rivolto ai bambini frequentanti l'ultimo anno della Scuola per l'Infanzia è finalizzato ad agevolare la sua frequenza, anche se non obbligatoria, ma preparatoria alla Scuola Primaria.

L'inserimento alla Scuola dell'Infanzia garantisce al bambino le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, relazione e di integrazione sociale, offrendo inoltre un sostegno al carico familiare.

I soggetti beneficiari dell'intervento sono i cittadini residenti nel Comune di Crocetta del Montello, genitori di bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia.

Il contributo potrà essere erogato al cittadino che ne ha fatto richiesta o direttamente alla Scuola dell'Infanzia, al fine di ottenere l'abbattimento dei costi.

La Giunta Comunale si riserva annualmente di stabilire le soglie ISEE per l'accesso all'agevolazione.

Art. 26 - Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo

Il valore economico delle soglie di accesso ai contributi di cui ai punti A) , B) e C) viene determinato annualmente dalla Giunta comunale.

L'entità dei contributi è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Nello specifico, può essere prevista la restituzione della somma concordata, senza interessi e con modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute.

Art. 27 Casi particolari

In alcuni casi particolari, l'Assistente sociale, sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, si riserva la facoltà di proporre alla Giunta comunale la gratuità o la diversa compartecipazione al costo del servizio, in deroga ai precedenti articoli del Titolo VI del presente Regolamento.

TITOLO VII

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

Art. 28 - Il processo di inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale a ciclo continuativo.

Le persone non autosufficienti possono essere assistite, oltre che al proprio domicilio, in strutture residenziali o semiresidenziali extra-ospedaliere quali: Centri Diurni, strutture per non autosufficienti, residenze sanitarie assistenziali (RSA). L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) valuta nei confronti della persona e alla famiglia una progettualità residenziale quando non siano presenti o attivabili altre progettualità territoriali.

L'ingresso in struttura avviene a seguito di un percorso di valutazione distrettuale (UVMD) multi professionale, che valuta tutte le dimensioni assistenziali necessarie per la persona e ne sancisce l'eleggibilità per l'ingresso, inserendo la persona in una graduatoria aziendale (dell'ULSS 8) ordinata per severità di condizione sanitaria e sociale. L'assegnazione del posto in struttura avviene con una Impegnativa di Residenzialità.

Attraverso l'Impegnativa di Residenzialità, il Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce la quota di rilievo sanitario che viene erogata nominalmente alla struttura per ogni giornata di presenza della persona per le prestazioni assistenziali ed infermieristiche. Alla quota di rilievo sanitario si aggiunge la quota di rilievo sociale, erogata dalla persona o dalla famiglia per le prestazioni tutelari ed alberghiere, tra cui il vitto, l'alloggio, l'igiene ambientale, le utenze e le spese legate alla ospitalità alberghiera nella struttura.

Art. 29 - Finalità.

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone con un livello di compromissione tale da non poter essere assistite a domicilio e/o prive di una rete familiare di riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza all'interno di strutture residenziali, preservando o potenziando le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla loro riabilitazione.

Art. 30 - Destinatari.

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

anziani non autosufficienti;

persone con disabilità grave;

adulti/anziani in condizioni di gravissima marginalità.

Art. 31 - Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente in applicazione del DPCM 159/2013.

Per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali a ciclo continuativo per le persone non autosufficienti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota di rilievo sociale della retta di ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali

accreditate, a carattere sociosanitario.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ai fini della determinazione del valore dell'ISEE si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del DPCM 159 del dicembre 2013.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

il valore ISEE massimo per l'accesso al contributo di ospitalità;

le fasce differenziate e la relativa percentuale di contribuzione alla retta alberghiera di ospitalità.

Art. 32 - Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159/2013.

Il Comune di Crocetta del Montello, in tema di prestazioni sociali socio sanitarie, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita familiare valorizzando la persona nel proprio contesto familiare, si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, stimolando l'utilizzo dei servizi territoriali domiciliari.

Al fine di garantire l'attuazione degli articoli 1, 5 e 8 dello Statuto Comunale e per assicurare una tutela effettiva e concreta dei principi statutari di solidarietà, uguaglianza e tutela della dignità della persona, il Comune può integrare in via straordinaria le rette di ospitalità connesse a prestazioni sociali socio sanitarie, anche in deroga alle prescrizioni contenute nell'articolo 31 del presente regolamento e al verificarsi delle condizioni elencate nel presente articolo.

A tal fine il Servizio Sociale chiede alla Giunta Comunale, lo stanziamento delle risorse necessarie a gravare sul fondo ordinario per l'assistenza sociale attestando, tramite relazioni riservate motivate, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) La necessità e urgenza dell'inserimento in una struttura
- b) L'oggettiva incapacità economica per l'utente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità anche se in presenza dell'intervento economico di cui all'articolo 31
- c) L'esaurito esperimento senza esiti o con esiti parziali delle azioni di coinvolgimento della rete familiare di cui all'art. 35 e delle progettualità territoriali di cui all'art. 33
- d) L'avvenuta determinazione dell'onere finanziario derivante per il Comune e gravante sul Bilancio Pluriennale

L'integrazione economica del Comune viene garantita a prescindere dal valore dell'Isee dell'utente, previa assunzione delle misure indispensabili a garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento nell'ambito del Fondo comunale pluriennale per l'assistenza sociale.

A tal fine per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata sociosanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti .

Art. 33 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità.

Per i residenti del Comune di Crocetta del Montello, l'integrazione della retta viene stabilita con atto del Responsabile del Servizio attingendo alle risorse stanziato con la delibera di cui all'art. 32.

Col suddetto atto vengono attestati i seguenti ulteriori requisiti:

- a) l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento dell'inserimento stabile in struttura;
- b) la necessità per la persona di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio definita dall'Assistente Sociale del comune e confermata in sede di Unità di Valutazione

Multidimensionale Distrettuale (UVMD);

- c) la valutazione da parte dell'Assistente Sociale del comune e dell'UVMD che non sia presente o attivabile, come possibile alternativa al ricovero, una progettualità territoriale a causa dell'assenza o carenza della rete familiare;
- d) l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente.
La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Art. 34 - Determinazione dell'integrazione della retta.

L'importo della retta relativa alla quota sociale è erogato alla struttura di accoglienza per un importo pari alla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio dell'utente ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall'utente.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Nel calcolo di quantificazione della quota a carico dell'utente e del Comune si dovrà riservare la quota all'ospite per le spese personali, commisurata al suo reale utilizzo.

L'integrazione della retta è versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito.

Art. 35 - Coinvolgimento della rete familiare.

L'intervento di integrazione della retta si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.

Al fine di garantirne l'applicazione, il servizio sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:

la convocazione dei familiari;

l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai soggetti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile), nell'ambito degli obblighi di assistenza familiare;

la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.

Art. 36 - Recupero di risorse economiche.

Al fine di recuperare ulteriori risorse economiche atte al pagamento della retta di ricovero, in presenza di eventuali beni mobili e/o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di bene immobile non adibito ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione dello stesso, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

Il servizio sociale attiva le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte

dell'Ente).

In ogni caso, le somme erogate dall'Ente ad integrazione delle rette sono considerate quali forme di anticipazione e sarà onere dell'ufficio erogante porre l'Ente nelle condizioni di vantare il proprio credito all'apertura della successione.

Inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore dell'assistito.

Art. 37 - Ricovero in caso di urgenza.

Si prevede la possibilità di erogare un contributo pari alla retta di accoglienza, in attesa di ridefinire il contributo in un momento successivo e di procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza, nei casi in cui:

il ricovero della persona in struttura risulti urgente e non prorogabile;

la persona da ricoverare sia completamente priva di risorse;

la persona da ricoverare, pur disponendo di risorse economiche, non sia in grado di provvedere alla loro gestione, non abbia persone di riferimento e si debba procedere alla nomina di un amministratore di sostegno/curatore/tutore.

Decorsi 60 giorni l'ufficio propone l'inquadramento della fattispecie nell'ambito degli interventi di cui all'art. 31 O 32.

:

Art. 38 - Scelta della struttura.

Nel caso in cui il Comune di Crocetta del Montello debba procedere con l'integrazione della retta di inserimento in struttura, la scelta della struttura stessa non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi famigliari, ma deve essere concordata con il Servizio Sociale del Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo, per i famigliari e per l'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.

Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.

Allegato A)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

(GU n.19 del 24-1-2014)

Vigente al: 8-2-2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;

Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternita' di base;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalita' di determinazione dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei

controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione

sociale agevolata;

i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) «Persone con disabilita' media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 2

ISEE

1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalita' ivi descritte.

6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a

singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera b);

d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;

e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del

comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Art. 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 9

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
- e) moduli integrativi, nel caso si verificano le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.

6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita' di compilazione telematica assistita della DSU.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;

e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);

g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e gia' presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonche' il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da

parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli

enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero

all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è

titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, è istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio e' limitato al semestre in cui e' stata presentata la

domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessita' di ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.

4. Con riferimento all'assegno di maternita' di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 15

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.

2. E' altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Giovannini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. n. 191

Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.

223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Allegato 2

Componente aggiuntiva

(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;

d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;

e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;

f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita' di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalita';

d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al

presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. 1); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)

CATEGORIE	Disabilita' Media	Disabilita' Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di eta' compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67->99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di eta' compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di eta'	-Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta' (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennita' di frequenza)	- Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di eta' con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	

INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/54, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35->59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrita' psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71->80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81->100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidita' (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	